

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REPERIBILITA' DI SPAZI PER LO SVOLGIMENTO DI PRESTAZIONI SANITARIE IN REGIME DI LIBERA PROFESSIONE INTRAMURARIA PER PRESTAZIONI SPECIALISTICHE AMBULATORIALI DI PSICHIATRIA.

DISCIPLINARE TECNICO

dall'art. 3 comma 1 della Legge Regionale n°3 del 2004.

ART. 1 – OGGETTO

L'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea (d'ora in poi chiamata Azienda) intende procedere alla reperibilità acquisizione di spazi, risorse e servizi da utilizzare per l'erogazione di prestazioni sanitarie di Psichiatria da parte del personale medico dipendente in regime esclusivo, che ha optato per l'Attività di Libera Professione Intramuraria (d'ora in poi chiamata ALPI).

Tale necessità nasce dall'indisponibilità da parte dell'Azienda di sufficienti spazi atti a garantire la richiesta di esercizio di attività libero professionale da parte degli interessati e, soprattutto, in considerazione dell'indisponibilità delle strutture già convenzionate con l'AOUSA alla presa in carico della specialistica di cui trattasi.

Per lo svolgimento delle prestazioni specialistiche ambulatoriali di Psichiatria dovrà mettere a disposizione dell'Azienda: locali, attrezzature tecnologiche e personale dedicato ai servizi di supporto diretto e indiretto, come meglio specificato negli articoli seguenti.

ART. 2 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Le Strutture aggiudicatarie dovranno attenersi a quanto stabilito nel presente Disciplinare Tecnico e nel rispetto di tutte le normative emanate e vigenti in tema di ALPI

Gli impianti tecnologici utilizzati presso le strutture dovranno possedere tutte le certificazioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente.

La normativa vigente prevede che le Regioni possano autorizzare le Aziende, ove ne sia adeguatamente dimostrata la necessità, ad acquisire tramite l'acquisto o la locazione presso strutture sanitarie autorizzate non accreditate, nonché tramite la stipula di convenzioni con le stesse, per l'esercizio dell'attività libero professionale, (Rif. Art 1, comma 4, Legge 120/2007.

La normativa di riferimento è la seguente:

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412 "Disposizioni in materia di finanza pubblica"

- D.lgs. 502/92, 229/99 –Riordino della disciplina in materia sanitaria” 8e successive modificazioni ed integrazioni) art. 4 – commi 10 e 11;
- Legge 23 dicembre 1994, n.724 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”;
- Legge 23 dicembre 1996 n. 662 “Misure di razionalizzazione della finanza pubblica” art. 1 commi da 5 a 19 per le parti tuttora vigenti;
- Decreto Legislativo 157/97 convertito nella legge 272/97, art. 1 e del D.M. 31/7/97, art. 1, recanti disposizioni in materia di attività libero professionale e di incompatibilità del personale della Dirigenza Sanitaria, in attuazione dell’art. 1 della Legge 23.12.1996 n. 662 e dell’art. 72 della Legge n. 448/98 del Decreto Legislativo 229/99, attuativo della Legge delega n. 418/98 e successive modificazioni;
- D.M. 28 febbraio 1997 “Attività libero-professionale ed incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N.”;
- D.M. 11 giugno 1997 “Fissazione dei termini per l’attivazione libero-professionale intramuraria”;
- Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo”;
- Circolare 25 marzo 1999, n. 69/E Min. Finanze “Chiarimenti in merito alla disciplina dei compensi percepiti dai medici e dalle altre figure professionali del S.S.N.”;
- Decreto legislativo 29luglio 2000, n. 49 “Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari”;
- DPCM 27 marzo 2000 “Atto indirizzo coordinamento concernente attività libero-professionale intramuraria personale dirigenza Sanitaria S.S.N.” pubblicato sulla G.U. n. 121 del 26/5/2000,
- Decreto Legislativo 28 luglio 2000, n.254 “Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 per il potenziamento delle strutture per l’attività libero professionale dei dirigenti sanitari”;
- Legge n. 388 del 23/12/2000
- CCNL dell’Area Sanità Legge n. 1 del 08/01/2002 recante “Disposizioni urgenti in materia di personale sanitario”;
- Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29/11/2001 – definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza;
- Decreto Legislativo n. 196 del 30/06/2003 e ss.mm.ii.;
- Legge 26 maggio 2004, n. 138 Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, recante interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica;

- Attuazione art. 9 del CCNL 08/06/2000 dell'area della Dirigenza Medica e Veterinaria e dell'area della Dirigenza Sanitaria Professionale tecnica e Amministrativa fornita dalla Regione Lazio prot. 361/SP del 07/04/2006;
- Legge 3 agosto 2007, n. 120 "Disposizioni in materia di attività libero-professionale intramuraria";
- DGR regione Lazio n° 342 del 08 maggio 2008 "approvazione Linee guida per l'esercizio della libera professione intramuraria della Regione Lazio".
- Legge 4 dicembre 2008 n° 189 (art. 1 –bis) "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 7 ottobre 2008 n° 154, recante disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di regolazioni contabili con le autonomie locali".
- Legge 8 novembre 2012, n° 189 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute";
- Accordo, ai sensi dell'art.1 comma 4 della legge 3 agosto 2007 n° 120 e successive modificazioni, tra il governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'adozione di uno schema tipo di convenzione ai fini dell'esercizio dell'attività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del SSN – N60/CSR del 13 marzo 2013;
- Decreto del Ministero della Salute 21 febbraio 2013 "Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il supporto all'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera, a-bis della legge 3 agosto 2007, n.120 e successive modificazioni",
- Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n° U00440 del 18 dicembre 2014 avente ad oggetto le Nuove Linee Guida per l'esercizio della libera professione intramuraria della Regione Lazio;
- Decreto del Commissario ad acta della Regione Lazio n° U00299 del 01 luglio 2015 avente ad oggetto la riformulazione art. 12 comma 4 delle nuove linee sull'attività Libero Professione Intramuraria.

ART. 3 – DURATA CONVENZIONE

La convenzione avrà una durata pari ad anni 1, rinnovabile tacitamente per un ulteriore anno con decisione unilaterale dell'Azienda, alle medesime condizioni contrattuali.

ART. 4- REQUISITI PRELIMINARI DI PARTECIPAZIONE

La struttura sanitaria dovrà possedere o rispettare i seguenti requisiti minimi preliminari;

- natura giuridica all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione: struttura sanitaria privata autorizzata dalla Regione Lazio e non accreditata.
- Legge regionale 03 marzo 2003 n° 4; Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali.
- Requisiti minimi autorizzativi (Allegato C - DCA Regione Lazio n° U008/2011 e s.m.i)
- Decreto Ministeriale 2 aprile 2015 n°70; Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all'assistenza ospedaliera.
- Titolarità di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Legge 724/1994 e s.m.i. e della L.R. 3 marzo 2003, n° 4 s.m.i. nelle discipline individuate in allegato 1.
- Compatibilità dei locali offerti alle vigenti norme urbanistiche-edilizie relativamente alla destinazione richiesta.
- Conformità dei locali e delle metrature alla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.
- Conformità alla regola tecnica di prevenzione incendi e con le norme relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro.
- Ubicazione nel territorio del Comune di Roma
- Facilmente raggiungibile con mezzi pubblici o mediante mezzi propri
- Possibilità di parcheggio in sede o nelle aree limitrofe
- Fruibilità da parte di utenti diversamente abili

ART. 5 – REQUISITI STRUTTURALI E IMPIANTISTICI

Per consentire l'espletamento delle prestazioni in ALPI da parte dei professionisti dell'Azienda, le Strutture in convenzione dovranno possedere, all'atto della presentazione dell'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, nonché della stipula della convenzione, i seguenti requisiti strutturali e impiantistici, la cui dotazione minima in termini di numerosità è specificata nell'allegato 2:

Locali ambulatoriali conformi ai requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio- sanitarie di cui al DCA Regione Lazio n° 8 del febbraio 2011 e s.m.i., La Struttura in convenzione dovrà inoltre garantire la presenza di una infrastruttura informatica dotata di C.E.D., cablaggi e una rete informatica con punti di accesso in tutti i locali sanitari, compresa preferibilmente la rete Wi-Fi in grado di garantire il corretto funzionamento degli applicativi dell'Azienda per il corretto funzionamento del flusso di prenotazione, accettazione/dismissione, pagamento, riscossione delle attività erogate dall'ALPI.

Sarà cura della citata Struttura assicurare il corretto utilizzo di tali spazi e l'immediata segnalazione al Referente dell'Azienda di ogni eventuale criticità o malfunzionamento, al fine di evitare interruzioni del servizio oggetto dell'accordo.

I locali ambulatoriali in uso per ALPI dovranno essere costantemente in perfetta efficienza, puliti ed in ordine e dovrà essere garantita la loro pulizia e sanificazione ordinaria e periodica a carico della struttura sanitaria.

Le operazioni periodiche e straordinarie di pulizia, disinfezione e disinfestazione dovranno essere pianificate e annotate in apposito registro e controfirmate dall'operatore responsabile di tale attività e non devono provocare alcuna interruzione della continuità del servizio. Tale attività dovrà essere effettuata a cura e spesa della struttura sanitaria.

ART. 6 – PRESENTAZIONE DOMANDA

La struttura sanitaria dovrà presentare istanza di partecipazione, in formato pdf, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, che dovrà indicare quanto previsto dagli artt. 4 e 5 del presente disciplinare tecnico; alla predetta istanza dovrà essere allegato copia di un documento di identità del legale rappresentante in corso di validità, nonché copia dell'autorizzazione regionale per l'erogazione di prestazioni sanitarie.

ART. 7 – MODALITA' E TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDA

La domanda, datata e firmata, e la documentazione allegata, dovrà essere inviata al Direttore generale dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea – Via di Grottarossa n. 1035/1039 – 00189 Roma, entro il termine di scadenza.

La domanda, in formato pdf, recante la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per la reperibilità di spazi per lo svolgimento di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Psichiatria in regime di libera professione intramuraria”, dovrà essere inviata al seguente indirizzo protocollo.generale@pec.ospedalesantandrea.it.

Saranno ritenute valide unicamente le domande pervenute entro 7 giorni dalla data di pubblicazione della presente manifestazione di interesse sul sito internet dell'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea; il termine fissato è perentorio, l'eventuale riserva per un invio successivo di documenti è privo di effetti.

Non saranno valutate le istanze prive degli allegati indicati all'art. 6 del presente disciplinare.

ART. 8 – CRITERI DI VALUTAZIONE

Nella valutazione della Struttura l'Azienda considererà inoltre:

- Ubicazione nel Comune di Roma;
- Distanza dall' Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea;
- Collegamento trasporti pubblici, parcheggio;

ART. 9 – SERVIZI GENERALI E DI SUPPORTO

Per consentire l'espletamento delle prestazioni in ALPI da parte dell'Azienda, la Struttura sanitaria dovrà dichiarare all'atto di presentazione dell'istanza di partecipazione alla manifestazione di interesse, e garantire all'atto della stipula della convenzione, le coperture di servizi generali e di supporto come di seguito indicato:

1. Servizi organizzativi e amministrativi

- Segreteria Direzione Sanitaria
- Segreteria Direzione Amministrativa
- Servizio informazioni-Urp
- Servizio prenotazione, accettazione, pagamento e riscossione delle attività erogate con annesso ufficio di segreteria/back office

2. Servizi sanitari e generali:

- Servizio di pulizia, sanificazione, disinfezione e disinfestazione
- Servizio di sterilizzazione e disinfezione/ricondizionamento dei dispositivi pluriuso
- Servizio di lavanderia/lavanoio con distribuzione camici e divise per il personale sanitario con distribuzione camici e divise per il personale sanitario e biancheria/telerie per i locali in uso
- Gestione e smaltimento dei rifiuti
- Approvvigionamento dei materiali di consumo necessari per l'espletamento delle attività ambulatoriali.

Sarà cura della struttura garantire l'utilizzo appropriato ed efficiente degli spazi, delle attrezzature e dei servizi generali e di supporto e assicurare l'immediata segnalazione al Referente dell'Azienda di ogni eventuale criticità e malfunzionamento al fine di evitare interruzioni del servizio oggetto del contratto.

L'efficienza e il corretto funzionamento dei servizi generali e di supporto potranno essere verificate dall'Azienda in qualsiasi momento attraverso l'esecuzione di verifiche ispettive di seconda istanza da eseguirsi secondo le procedure aziendali e l'utilizzo di apposite check-list di verifica.

La struttura in convenzione potrà inoltre concordare richieste/proposte al Referente dell'Azienda per migliorare la qualità del servizio erogato.

ART. 10 - RISORSE UMANE

Per consentire l'espletamento delle prestazioni in ALPI da parte dell'Azienda, la Struttura sanitaria dovrà garantire, all'atto della stipula della convenzione, una

dotazione di personale dedicato ai servizi di supporto diretto e indiretto per l'attività di seguito indicata

- a. Servizio informazioni – URP
- b. Servizio di prenotazione, accettazione, fatturazione, pagamento e riscossione delle attività erogate
- c. Ufficio di segreteria/back office per il controllo della corretta gestione della prenotazione e accettazione delle prestazioni e per l'estrazione dei dati ai fini organizzativi, amministrativi e sanitari, con gli strumenti messi a disposizione dell'Azienda inerenti i servizi di prenotazione, accettazione, riscossione e fatturazione (Sistema Applicativo Aziendale UNICA).

La Struttura sanitaria dovrà altresì garantire la gestione del rilascio e dell'aggiornamento delle password agli operatori per l'accesso a tutti i sistemi gestionali, sanitari e amministrativi, in quanto responsabile della sicurezza del dato.

ART. 11 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'E CONTROLLI DI QUALITA'

La Struttura dovrà garantire lo svolgimento, da parte del personale medico dipendente dell'Azienda in regime esclusivo che ha optato per l'ALPI., di prestazioni specialistiche ambulatoriali di Psichiatria assicurando i servizi generali e di supporto come descritti nel relativo articolo.

Responsabile del corretto andamento della convenzione sarà l'UO dell'AOUA demandata all'organizzazione e gestione dell'attività libero professionale, che eseguirà a suo insindacabile giudizio il controllo quali/quantitativo sulle attività e sui servizi erogati, in rispetto della normativa vigente in materia e di quanto previsto dal contratto, , mediante verifiche ispettive da eseguirsi secondo le procedure aziendali e l'utilizzo di apposite check-list, di verifica con il supporto delle funzioni aziendali competenti.

L'UO preposta verificherà altresì il rispetto della normativa vigente che regola la prenotazione, l'accettazione/dismissione, fatturazione, pagamento e riscossione delle attività erogate, nonché i relativi flussi informativi regionali, in collaborazione con il SIO aziendale.

ART. 12 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA E TUTELA DEI DATI

Le notizie ed i dati relativi all'Azienda ospedaliero-universitaria Sant'Andrea, comunque venuti a conoscenza della Struttura sanitaria o di chiunque collabori alle sue attività in relazione all'esecuzione della convenzione e le informazioni che transitano per le apparecchiature di elaborazione dei dati e posta elettronica, non dovranno, in alcun modo ed in qualsiasi forma, essere comunicate, divulgate o lasciate a disposizione di terzi e non potranno essere utilizzate, da parte della stessa

Struttura o di chiunque collabori alle sue attività, per fini diversi da quelli previsti dal presente Disciplinare Tecnico, salvo esplicita autorizzazione della stessa Azienda.

La Struttura in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuta in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto della convenzione, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto di risarcimento dei danni dall'Azienda;

- Garantire adottando le opportune misure, la massima riservatezza sulle informazioni;
- Non divulgare, anche successivamente alla scadenza del contratto, notizie relative all'attività svolta dall'Azienda;
- Non eseguire e non permettere che altri eseguano copia, estratti, note od elaborazioni di qualsiasi atto o documento;
- Garantire il rispetto di quanto previsto dalle norme per la tutela dei dati personali di cui al D.lgs. n°196/2003, con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 20 del Decreto in questione;
- Attuare nell'ambito della propria struttura, sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.lgs. 196/2003 tutte quelle norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché l'accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alla finalità del servizio, dei dati e della comunicazione.

Il titolare del trattamento è l'Azienda; la Struttura sanitaria assume la qualifica di Responsabile esterno del trattamento.

ART. 13 – INADEMPIENZE E PENALI

Qualora durante lo svolgimento del servizio si verificassero inadempienza nell'osservanza delle clausole della convenzione o rilievi per negligenza nell'espletamento del servizio, l'Azienda – previa contestazione a mezzo raccomandata o PEC – potrà diffidare la Struttura sanitaria all'esatta esecuzione del servizio, chiedendo chiarimenti circa le motivazioni dell'inadempienza.

Trascorso il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della contestazione o in presenza di motivazioni condivisibili e/o inappropriate ad insindacabile giudizio dell'Azienda si procederà alla riduzione dell'importo della prestazione di lavoro/servizio non eseguiti/parzialmente/imperfettamente eseguiti con applicazione della penale.

ART. 15 CONTROVERSIE

La scelta del numero di strutture Sanitarie, basato rigorosamente sul reale fabbisogno di spazi, è a imprescindibile giudizio dell'Azienda e non può essere oggetto di ricorso o qualsivoglia rivalsa da parte degli esclusi

ART. 16 - FORO COMPETENTE

Si concorda che, qualsiasi controversia dovesse sorgere in ordine all'interpretazione od esecuzione del presente atto è competente il Tribunale di Roma.

ALLEGATO 1

Elenco Discipline oggetto di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie ai sensi dell'art.6, comma 6 della Legge 724/1994 e s.m.i. e della L.R. 3 marzo 2003, n. 4 e s.m.i.

1. PSICHIATRIA

ALLEGATO 2

Dotazione strutturale minima

Per consentire l'espletamento delle prestazioni in ALPI da parte dell'Azienda, la Struttura affidataria della locazione dovrà possedere, all'atto dell'aggiudicazione, la seguente dotazione strutturale minima:

Locali ambulatoriali:

Nr. 1/2 locali ambulatoriali, attivi almeno tre giorni alla settimana, per 5 ore al giorno.